

Il mobile HF in Italia è arrivato

Anche se con ritardo, rispetto agli altri paesi europei e non, anche se su “spinta” delle direttive comunitarie, finalmente anche in Italia è stata emanata una legge che prevede la libera circolazione di apparecchiature portatili e veicolari, inclusi quelli dei Radioamatori.

Già con il D.M. 1° dicembre 1990, relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, ai radioamatori dei Paesi CEPT era consentito l'uso delle apparecchiature al di sotto dei 144 MHz con libertà di trasferimento (alberghi, roulotte, campers, campings), purché non trasmettessero con mezzo mobile in movimento.

Infatti, l'art. 5 del citato D.M. recitava testualmente:

“I cittadini stranieri in possesso della licenza di radioamatore CEPT, sono autorizzati per la durata dei loro soggiorni temporanei, all'uso della stazione di radioamatore su mezzo mobile, escluso quello aereo.

Non è consentita l'utilizzazione della stazione su mezzo mobile in movimento operante sulle frequenze inferiori a 144 MHz.”

Il D.P.R. 27 gennaio 2000, n° 64, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 69 del 23 marzo 2000, pag. 6, recepisce la Direttiva Comunitaria riguardante la detenzione e l'uso, nei Paesi della CEPT, delle apparecchiature radio ricetrasmittenti, siano essi portatili che veicolari.

Si riporta il testo riguardante più da vicino la disposizione legislativa, rinviando, per il testo integrale, al sito internet <http://www.geniusnet.it/radioamatori/Radioforum>.

Un'ultima nota importante: il D.P.R. non porta limitazioni di potenza per i radioamatori. Questi, se italiani, debbono osservare le potenze delle rispettive licenze (sia in HF che in VHF e superiori !!!). Pertanto, se non sopravviene una modifica normativa successiva alla data del 23 marzo 2000, i radioamatori italiani possono andare in mobile, senza alcuna preventiva richiesta di autorizzazione, con apparati HF e frequenze superiori, rispettando unicamente la massima potenza consentita dalla propria licenza. Per i cittadini dei paesi CEPT, valgono le potenze delle Classi di Licenza CEPT (300 W per la 1° classe e 10 W per la seconda classe).

Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64

Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

omissis

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1o dicembre 1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991;

omissis

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari

1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmettenti o rice-trasmettenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate;**
- b) approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;**
- c) conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.**

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:

a) detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di televviso personale;

omissis

Art. 3.

Elenco delle apparecchiature e comunicazioni

1. L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9